

CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE
(PROVINCIA DI TORINO)



REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA
E ANNONARIA

Approvato con Delibera di C.C. n.46 del 29/06/2007

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Disciplina della Polizia Urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge in materia.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità dei beni pubblici comunali e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, salvaguardando la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, la più ampia fruibilità dei beni comuni e tutelando la qualità della vita e dell'ambiente, contribuendo alla sicurezza dei cittadini.
3. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali, i rii, i fossi fiancheggianti le strade, i parchi ed i giardini.

Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti locali, nelle ordinanze del Sindaco, nelle leggi e nei regolamenti dello Stato in materia di polizia urbana e ad accertare le infrazioni alle norme stesse per l'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e dei provvedimenti che al Comune, in conseguenza di accertamenti di violazione, possono competere per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse.
2. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.
3. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto dei limiti e dei poteri loro attribuiti dalla legge, potranno accedere agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3. Disposizioni di carattere generale per concessioni e autorizzazioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze previste dal presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

- d) con riserva all' amministrazione di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo insindacabile giudizio i benefici concessi
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui al presente Regolamento, devono essere redatte in carta legale, corredate della necessaria documentazione.
3. Le concessioni e le autorizzazioni, salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o autorizzazione.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 4. Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Territorio Comunale è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) ove non si sia autorizzati, collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere che possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé e/o per gli altri o procurare danni, compreso il lancio di palle di neve, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, nonché sui marciapiedi e i portici;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di anni 14;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico, lungo corsi d'acqua, canali e fossati ;

- j) è vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni, vicino ai monumenti, sulle panchine pubbliche e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- k) spostare, manomettere, rompere, bruciare o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati e dei canali , eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi senza autorizzazione;
- m) ostruire con veicolo o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla pubblica decenza, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone , o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o) gettare oggetti accesi o comunque che possono sviluppare incendi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- p) sparare mortaretti o altri simili apparecchi a meno di 300 metri dagli edifici;
- q) durante le festività natalizie, le sfilate carnevalesche e manifestazioni allegoriche in genere e, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico ed in presenza di persone, usare e/o gettare manganelli di plastica, petardi, mortaretti, fiale puzzolenti, spray e schiumogeni;
- r) gettare sassi o altri oggetti sulle pubbliche vie o nei luoghi soggetti a pubblico passaggio;
- s) accendere fuochi, sia all'interno che all'esterno delle abitazioni, ad eccezione delle grigliate con apposita attrezzatura;
- t) dare sfogo al fumo di camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case;
- u) usare combustibili che possano emanare esalazioni insalubri o moleste;
- v) tenere accesi i motori dei veicoli quando la sosta si protrae oltre i due minuti, nei centri abitati, sia su suolo pubblico che privato, per motivi non connessi alla circolazione stradale. Per i veicoli del trasporto pubblico il divieto non si applica per le fermate per la salita e la discesa dei passeggeri;
- w) parcheggiare su suolo pubblico, nei cortili e su aree private, cisterne, rimorchi e quant'altro che trasportino merci pericolose o che provochino esalazioni di qualsiasi genere;
- x) trattenersi oltre l'orario prefissato nei giardini, nei parchi e nei parchi gioco pubblici.

Art. 5. Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
 - b) detenere nelle abitazioni, garages, cantine o altre pertinenze, materiali infiammabili e bombole di gas. E' permessa la detenzione di un massimo di due bombole di gas come scorta per uso domestico e/o campeggio;
 - c) adibire garages o cantine di civili abitazioni ad officine o piccoli laboratori, se non per uso hobbistico, né installare ed utilizzare in essi apparecchiature rumorose o che arrechino disturbo ai vicini;
 - d) utilizzare abitazioni, balconi, terrazzi o cortili come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, con pericolo per l'igiene o causando molestie salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - e) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture , verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso aree aperte al pubblico, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

- f) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o comunque gettare acqua, procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - g) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - h) su tutto il territorio comunale lo spurgo di fogne o pozzi neri dalle ore 08:00 alle ore 23:00, salvo che per casi di comprovata urgenza;
 - i) nutrire nelle pubbliche piazze, vie e strade i volatili di qualsiasi genere;
 - j) installare od usare luci che causino abbagliamento a chi percorre le strade.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 6. Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, abbandonare o deporre qualsiasi rifiuto liquido o solido sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza di almeno due metri dalla struttura.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede e, laddove non vi sia marciapiede, per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, sono esenti dalla C.O.S.A.P.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante delle parti comuni, compresi i portici ed i marciapiedi, per il tratto di rispettiva pertinenza.
10. I proprietari di aree private non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, se con questi compatibili.

Art. 7. Rifiuti

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, il servizio raccolta dei rifiuti viene effettuato con modalità domiciliari così detto "porta a porta" secondo i requisiti tecnici stabiliti dalla Provincia di Torino.

Gli specifici contenitori adibiti alla raccolta differenziata (organico, carta, plastica, vetro, metallo e residuo), generalmente ad uso familiare per case singole o collettivi per realtà condominiali, devono essere collocati obbligatoriamente nelle aree private accessorie degli stabili (fatto salvo casi eccezionali autorizzati) e l'esposizione a bordo strada è consentita solo nei giorni di raccolta prestabiliti fissati a calendario dal gestore del servizio.

L'utente produttore è tenuto a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche ed a conservare il rifiuto evitando dispersioni e maleodorazioni.

In totale assenza di spazi privati, potranno essere collocate in aree pubbliche isole ecologiche legate a situazioni eccezionali.

Art. 8. Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizio alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza ed incubati nelle canalizzazioni esistenti.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti, informando tempestivamente l'Ufficio di Polizia Municipale.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori nel rispetto del comma 1.

7. i privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolare pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
8. Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo e da quello precedente, valgono le disposizioni specifiche del "Servizio Nettezza Urbana e per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti".

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 9. Manutenzione delle facciate degli edifici

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia ritenuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree coltivate, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 10. Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nelle aree verdi è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;

- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli e mezzi di locomozione assimilabili (pattini a rotelle, skateboard, monopattini, ecc.) su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole fiorite ed erbose;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
 - f) avvicinare cani o altri animali ai giochi per bambini.
2. Apposito regolamento, disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Art. 11. Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla strada.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 8, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi privati o pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. Nei giardini condominiali e/o villette ed in genere in tutte le aree private che costituiscano "verde" di pertinenza ad abitazioni, è vietato il taglio dell'erba, delle siepi e dei rami, quando a tale scopo si utilizzino mezzi a motore o comunque provocanti rumori, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 di tutti i giorni.

Art. 12. Attività particolari consentite in parchi pubblici.

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.

3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 lett. a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possono essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera dell'attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. Oltre a quanto previsto al comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 09,00 e terminare dopo le ore 22,00.
10. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale e a situazioni eccezionali.

Art. 13. Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento di terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Art. 14. Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

Art. 15. Accensione fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba deflori argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati dall'art. 52 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 16. Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinatamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 17. Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONE

Art. 18. Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione e al pagamento del relativo canone:
Tutte le occupazioni, anche abusive, di suolo, soprasuolo o sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché di tratti di strade non comunali ma compresi nel centro abitato individuato a norma del Codice della Strada .
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono rilasciate dal competente Responsabile del servizio, previa valutazione della compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene di sicurezza e quiete pubblica. Quando l'autorizzazione riguardi parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza, dovrà essere valutata con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
 4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre, al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
 5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
 6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.
 7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
 8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 19. Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare domanda ai competenti uffici comunali e sui moduli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, con allegati gli elementi relativi a modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici e modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, allo stesso luogo per lo stesso periodo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di

presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

3. L'istanza deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori che deve essere indicato nella richiesta di cui al comma 1, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
5. Le manifestazioni che apportano notevole afflusso di pubblico devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
6. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa o fidejussione, a copertura di eventuali danni causati.
7. L'occupazione temporanea in Piazza Chioratti lato controviali potrà essere concessa per eventi e manifestazioni patrocinati o organizzate dall'Amministrazione C.le

Art. 20. Occupazioni con spettacoli viaggianti

La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante con relative strutture di alloggiamento degli addetti può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 21. Occupazione per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza in originale e in bollo, all'Ufficio competente e copia al Servizio di Polizia Municipale con l'indicazione del luogo, dei mq. da occupare e del periodo di occupazione con allegata planimetria indicativa con l'ubicazione della zona da occupare.
2. Esperite le formalità di competenza, il Servizio di Polizia Municipale restituisce la copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante all'Ufficio competente per le dovute incombenze.
3. A cura del richiedente l'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 22. Occupazione per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3.
2. E' fatto divieto di effettuare quanto previsto al comma 1 in:
 - via Ivrea
 - davanti agli edifici di culto
 - davanti agli edifici scolastici di qualsiasi ordine e grado
 - in Piazza Chioratti lato via Ivrea

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 23. Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche ai fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 24. Occupazione per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, salvo i divieti previsti dal Piano del Colore vigente, può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale di eliminazione delle barriere architettoniche e l'occupazione non si estenda oltre metri 1,00 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari possono essere esposti solo se confezionati o protetti da idonei involucri e devono essere posizionati ad una altezza da terra non inferiore di un metro.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 25. Commercio in forma itinerante

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte;
 - b) i titolari di autorizzazione al commercio di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
 - a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni delle disposizioni sul regime delle aree.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

- b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
 - c) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - d) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriale.
4. E' consentita la consegna porta a porta ambulante di giornali e riviste da parte di editor, distributori ed edicolanti.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 26. Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. L'Arpa e la Polizia Municipale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti o mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi in cui le attività esercitate siano incompatibili con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli organismi di cui al comma 2, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'utilizzo di motori o l'uso di strumenti manuali dai quali derivi incomodo a coloro che abitano in locali sovrastanti, finitimi o vicini a quelli in cui vengono esercitate le predette attività. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso delle normali macchine per l'ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 27. Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 07.00 è subordinata a specifica autorizzazione del Sindaco, previo preventivo parere delle Aziende Sanitarie Locali, dell'ARPA e comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dall'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata sia ritenuto necessario, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 28. Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali. Sono pertanto vietate il sabato e la domenica.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali o cose, etc.
4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24:00 alle ore 7:00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio di attività in fasce orarie diverse.
5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2., le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

Art. 29. Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 07:00, e non devono comunque arrecare disturbo nelle restanti ore.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali e nelle pertinenze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 30. Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 34 commi 1 e 2.

Art. 31. Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00 nei giorni feriali e non prima delle ore 08.30 e dopo le ore 22.00 nei giorni festivi.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione dei lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali ,prima delle ore 10.00 e dopo le ore 20.00 e tra le ore 12,00 e le ore 15,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 32. Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare propagazioni del suono all'esterno.
4. Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata al preventivo permesso del Sindaco, impregiudicata da corresponsione del relativo tributo. E' vietata la pubblicità sonora in prossimità di tutti gli edifici pubblici. E' altresì vietata prima delle ore 09,00, dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 20,00. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la pubblica quiete. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla Legislazione Nazionale in materia.

Art. 33. Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/1995, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentire un eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 34. Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Chiunque abbia notizia della presenza di colonie feline o di cani randagi deve immediatamente avvisare il Comando di Polizia Municipale.
5. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie, della Legge Nazionale n. 281/91 " Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e in base alla Legge Regionale n. 34/93 " Tutela e controllo degli animali d'affezione" ed in base al D.P.G.R. n. 4359/93, potranno essere autorizzate le presenze di colonie feline, le stesse dovranno essere seguite da privati che né facciano preventiva richiesta o da associazioni animalistiche che dovranno prendersene cura del loro mantenimento, la cattura, la cura e la sterilizzazione dei gatti. Le spese per la cattura e la sterilizzazione saranno a carico dell'amministrazione Comunale.
6. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misura di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti nel territorio cittadino.

Art. 35. Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, lett. b) del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 36. Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario, fatti salvi i casi autorizzati.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. E' vietato detenere a scopo di allevamento o anche solo per uso privato, pollame, conigli, volatili in genere nel centro abitato. E' ammessa la detenzione di tali animali in numero non superiore a cinque esemplari adulti e solo per scopo compagnia e/o domestico con l'osservanza di tutte le norme igieniche necessarie e di tutela della quiete pubblica.
4. E' vietata la detenzione di bovini, ovini, caprini, suini nel centro abitato.

Art. 37. Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli Agenti della Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica o privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Art. 38. Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare o applicare adeguato strumento identificativo sugli stessi secondo le norme e le tecnologie vigenti.
2. Ferme restando le disposizioni per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di grossa taglia o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 2 metri.

3. Nei luoghi e nei locali privati, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola, ove in tal modo per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
4. La detenzione dei cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 mq. per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori oppure nei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, qualora i primi non fossero disponibili. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico ed in particolare i giardini pubblici dove è costante la presenza di bambini.
6. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili.
7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
8. I cani nelle zone espressamente destinate, devono essere condotti sotto il diretto controllo e sorveglianza del proprietario.

Art. 39. Animali liberi

Non è permesso lasciar vagare animali bovini, ovini, caprini e suini.

TITOLO VI

MANIFESTAZIONI CORTEI

Art. 40. Processioni - Manifestazioni.

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedano cortei di persone, di veicoli o di animali, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale.
2. Sono vietati i cortei funebri nel tratto che va dall'abitazione dell'estinto sino alla chiesa. E' invece ammesso il corteo, dopo il rito funebre, dalla Chiesa sino alla piazzetta San Francesco.
Data la concomitanza del mercato cittadino, per motivi di viabilità, sono vietati i cortei funebri nella mattinata del sabato.

TITOLO VII

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 41. Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 42. Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione, tutti i locali di pubblico ritrovo e tutti i locali commerciali debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme del Regolamento d'igiene delle barriere architettoniche, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art.43. Amministrazione degli stabili

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone d'ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

TITOLO VIII POLIZIA ANNONARIA

Art. 44 Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 Co. 5 del D.Lgs. 114/98.
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

Art. 45 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 46 Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

Art. 47 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte.
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
 - c) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - d) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
4. E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.